



STATUTO

APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA

Costituzione e scopi

art. 1 - E' costituita, con sede in Venezia, l'Associazione tra i pensionati della Cassa di Risparmio di Venezia, delle gestioni annesse e di altre aziende bancarie, di seguito denominata "ASSPENCARIVE".

art. 2 - L'Associazione è apolitica ed ha lo scopo

- di mantenere e ravvivare i vincoli di cordiale, operante solidarietà con i propri aderenti e colleghi in servizio, al fine di assicurare la necessaria unità di azione in tutto ciò che può rappresentare un interesse comune;
- di mantenere efficienti i rapporti con i rapporti con Enti e Associazioni esterne nella tutela degli interessi morali ed economici degli associati.
- di svolgere attività culturale, ricreativa, assistenziale, benefica e promuovere iniziative a favore dei Soci.
- di promuovere ed attuare ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della figura degli Associati, nonché attivarsi per lo studio e per l'eventuale soluzione dei problemi che dovessero interessare i Soci nella loro veste di pensionati;

art. 3 - L'Associazione può aderire a federazioni, associazioni, ed istituzioni a carattere culturale e sindacale, i cui ordinamenti e scopi sociali non siano in contrasto con il presente statuto.

Composizione dell'Associazione

art. 4 - Possono far parte dell'Associazione i pensionati diretti ed indiretti della Cassa di Risparmio di Venezia, delle gestioni annesse e di altre aziende bancarie, collocati in pensione o che fruiscono di trattamento del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del Personale del Credito" (i cosiddetti "esodati") che non abbiano interessi contrari all'Associazione. Possono inoltre essere Soci coloro che fruiscono di pensione di reversibilità o indiretta di cui ai precedenti punti, purché maggiorenni.



I Soci

art. 5 - I nuovi Soci devono sottoscrivere una domanda di iscrizione, con accettazione esplicita delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione. La loro domanda di iscrizione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

L'accettazione o la non motivata accettazione della domanda d'iscrizione deve essere comunicata all'aspirante Socio.

La qualifica di Socio si acquisisce dalla data di accettazione ed è a tempo indeterminato; consente la partecipazione alla vita sociale ed alla possibilità di candidarsi alle cariche previste per l'elezione degli organi sociali. I Soci sono tenuti a corrispondere la quota annuale stabilita dall'Assemblea generale dei Soci. La quota sociale non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, espulsione determinata da gravi motivi morali o disciplinari a seguito di comportamenti che rendano incompatibile la partecipazione del Socio all'Associazione; mancato pagamento della quota associativa annuale.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, e comunicata all'interessato.

Organi dell'Associazione

art.6 - Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio
- il Presidente
- i Revisori dei conti
- i Probiviri

art. 7 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è costituita dai soci che risultano iscritti alla data dell'avviso di convocazione e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

Si riunisce, su invito della Presidenza, ogni anno, entro il primo semestre, per deliberare sul bilancio e sulle relative relazioni, nonché sugli eventuali argomenti posti all'ordine del giorno; nomina i sette componenti il Consiglio, i tre Revisori dei conti, i tre Probiviri; stabilisce l'entità delle quote associative. Tutte le cariche sociali non sono cumulabili, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA



sostenute nello svolgimento delle attività associative e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ed hanno durata triennale rieleggibili alla scadenza.

La convocazione, con 'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno, deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data, mediante comunicazione scritta, ovvero può essere inoltrata a mezzo fax o e-mail agli indirizzi forniti dal socio.

La comunicazione sarà inoltre validamente pubblicata sul sito Asspencarive@libero.it.

L'Assemblea è presieduta da un Socio nominato dall'Assemblea. Fungerà da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio, o dal Presidente limitatamente al caso previsto dall'art. 11, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, o di due Revisori dei conti, o di due Proviviri.

Gli associati impossibilitati ad intervenire alle assemblee ordinaria o straordinaria possono delegare, per iscritto, altro associato a rappresentarli. Ciascun partecipante non può rappresentare più di cinque associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, se in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, con la semplice maggioranza.

Le votazioni ordinariamente sono fatte in modo palese, per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, la votazione potrà essere fatta a scrutinio segreto.

E' di esclusiva competenza dell'Assemblea generale dei Soci, oltre a determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione:

- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Revisore dei conti;
- l'approvazione del rendiconto annuale;
- la determinazione della misura della quota sociale;
- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Qualora l'assemblea preveda l'elezione degli organi sociali, la votazione da parte dei soci può essere fatta a mezzo fax o e-mail, o nel giorno della convocazione dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.



Il Consiglio

art. 8 - Il Consiglio è composto di sette membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Provvede all'amministrazione del patrimonio sociale e allo studio di tutte le questioni che interessano gli associati, nell'ambito degli scopi sociali. Ed in particolare:

- Approva il progetto di bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Tesoriere.
- Approva la relazione dei Revisori dei conti e la relazione di bilancio predisposta dal Presidente, che verranno sottoposte all'Assemblea dei Soci.
- Predisporre le modifiche allo Statuto.

Il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi, in quel momento, presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha facoltà altresì di nominare Commissioni tecniche per particolari problemi e di convocarle ogni qualvolta lo reputi necessario.

Qualora il Consiglio fosse ridotto a meno di quattro membri, questi possono essere sostituiti dai primi dei non eletti, ovvero in mancanza, a cura del Presidente, sarà indetta l'Assemblea straordinaria degli associati per provvedere alla nomina di quelli mancanti.

Il Presidente

art.9 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio.

In caso di assenza o di impedimenti del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente raduna il Consiglio quando lo ritenga necessario o quando sia richiesto da tre componenti il Consiglio stesso, o da due Revisori dei conti o da due Proviviri.

Il Presidente ed il Consiglio rispondono dei loro atti all'Assemblea.



Il Tesoriere

art.10 - Il Tesoriere è preposto all'attività amministrativa contabile inerente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese dell'Associazione in conformità alle previsioni ed in relazione alle deliberazioni degli Organi statutari.

Dispone dei fondi depositati nei conti bancari e ha in consegna la cassa sociale.

Entro il mese di aprile di ogni anno compila il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo e li sottopone, con tutti i documenti giustificativi al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei conti.

In caso di decadenza dalla carica o di suo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono assunte pro tempore, in attesa di nuova nomina, dal Segretario dell'Associazione.

Il Segretario

art.11 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Soci e, in generale, l'organizzazione dell'Associazione.

I verbali di cui al comma precedente sono di volta in volta sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento, adempie le funzioni del Segretario un Socio nominato dal Presidente.

Redige l'elenco dei nuovi Soci o di quelli dimissionari per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti

art. - 12 Il Collegio dei Revisori (composto di tre membri) è eletto dall'Assemblea generale dei Soci, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'amministrazione dell'Associazione, rivede i conti accompagnando con sua relazione i bilanci all'Assemblea.

In caso di decadenza dalla carica nel corso del triennio di uno o più membri, questi possono essere sostituiti per il rimanente periodo con il primo dei non eletti alla carica.

I Probiviri

art. 13 - I Probiviri (in numero di tre) sono eletti dall'Assemblea generale dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



Funzionano come arbitri amichevoli compositori, senza obbligo di formalità di legge, nelle controversie che insorgessero fra gli organi sociali e fra questi e gli associati.

Gli interessati dovranno proporre le loro questioni unicamente ai Probiviri, inibendosi qualsiasi ricorso ad altro organo anche non giurisdizionale.

Comunicazioni

art. 14 - Tutte le comunicazioni da effettuare secondo lo statuto, possono essere sostituite con mezzi elettronici secondo le deliberazioni di volta in volta assunte dal Consiglio Direttivo.

Anno sociale

art. 15 - L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Patrimonio

art. 16 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, da eventuali lasciti e donazioni e da ogni ed eventuale provento. E' comunque vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale andrà assegnato ad opere di beneficenza su giudizio dell'Assemblea.

Durata dell'Associazione

art. 17 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti e rappresentati.